



**OGGETTO: Invito alla procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera c) – e comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tramite la procedura telematica di approvvigionamento del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (M.e.P.A.), per l'affidamento delle opere "Direzione Provinciale di Brescia -, Via B. Croce n. 32: Ristrutturazione ex CED piano secondo con bonifica pavimenti in vinil-amianto e opere complementari".**  
**CUP: F84E17000850005 CIG: 72297767E3**  
**RDO: n. 1765895**  
**Esercizio finanziario 2017**

## Premesse

La presente Lettera di Invito contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Direzione regionale Inps della Lombardia, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto le opere: **"Direzione Provinciale di Brescia -Via B. Croce n. 32: Ristrutturazione ex CED piano secondo con bonifica pavimenti in vinil-amianto e opere complementari"** ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante la disciplina dei contratti di appalto e di concessione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione, di seguito **"Codice dei contratti pubblici"**.

L'appalto è identificato con CUP: F84E17000850005 CIG: 72297767E3.

L'appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali o prestazionali, ai sensi dell'articolo 51 del Codice, poiché la tipologia delle opere non consente la suddivisione in lotti funzionali.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con delibera a contrarre n. **646 del 08/11/2017** e avverrà mediante procedura negoziata ex articolo 36, comma 2, lettera c), del Codice, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, di cui all'art. 95, comma 4, lettera a), del medesimo Codice.

## Informazioni generali

**AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:** INPS – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale - Direzione regionale Lombardia

**Sede** Via Maurizio Gonzaga, 6 – 20123 MILANO

**Profilo di Committente:** <http://www.inps.it>

**PEC:** direzione.regionale.lombardia@pec.inps.gov.it

Il progetto è stato validato dall'ing. Francesco Ari in data **27/7/2017** con Prot. Inps n. **15276**.

Il Responsabile del procedimento è l'ing. Michele Rigoli.



La documentazione di gara, comprende, oltre alla presente lettera di invito/disciplinare di gara:

- a) Modulistica per la partecipazione alla gara costituita da:
  - Domanda di ammissione (Allegato A)
  - Modello DGUE <sup>(1)</sup> (Allegato A-1)
  - Modello dichiarazioni soggetti art. 80, comma 3 (Allegato B)
  - Modello dichiarazioni soggetti cessati dalla carica art. 80, comma 3 (Allegato C)
  - Dichiarazione presa visione atti Tecnici (Allegato D);
- b) Computo metrico estimativo;
- c) Capitolato speciale d'Appalto;
- d) Schema di contratto;
- e) D.U.V.R.I.;
- f) P.S.C.
- g) Cronoprogramma;
- h) Elaborati grafici.

- (1) Il Modello DGUE, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente, accompagnato dal documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante, deve essere caricato sul Sistema M.e.P.A. assieme agli altri documenti richiesti dalla Stazione appaltante (Punto Ordinante) anch'essi firmati digitalmente. È possibile integrare il Modello DGUE allegando apposite dichiarazioni e/o documentazioni.

Copia della Lettera di Invito e della rimanente documentazione sopra indicata, sono già presenti all'interno della presente Richiesta di Offerta M.e.P.A. (RDO).

Il concorrente dovrà inviare i documenti obbligatoriamente richiesti nella RDO, **a pena d'esclusione**, solo attraverso la procedura M.e.P.A.

La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema MePa. Si attiverà la sospensione o proroga, se del caso, della presente procedura esclusivamente in base alle informazioni di non accessibilità del portale ACQUISTINRETE pubblicati da CONSIP S.p.A. nella sezione MANUTENZIONE PORTALE.

Ipotesi di malfunzionamento diverse da quelle sopra disciplinate sono considerate ininfluenti ai fini della presente procedura.



## 1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo della procedura.

- 1.1. L'importo complessivo dell'appalto, IVA esclusa, ammonta a **euro 262.597,05#** (*euro duecento sessantaduemila cinquecento novantasette/05*), di cui euro **11.257,23#** per oneri vari e della sicurezza, non soggetti a ribasso.
- 1.2. L'importo a base di gara soggetto al ribasso è pari a **euro 251.339,82#** (*euro duecento cinquantunomila trecento trentanove/82*).
- 1.3. Le lavorazioni di cui si compone l'appalto sono così definite:

**Tabella 1 – Tabella descrittiva delle categorie di lavorazioni omogenee oggetto dell'appalto – Importi per la qualificazione.**

CATEGORIE DEI LAVORI							
	DESCRIZIONE LAVORI	Caratteristica	Categoria ex D.P.R. n. 207/2010		Importo	%	Subappaltabile
<b>OPERE PREVALENTI</b>							
<b>1</b>	<b>EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI</b>	<b>Prevalente</b>	<b>OG 1</b>	<b>Class. I</b>			
<b>Importo lavori</b>					<b>110.524,51</b>		<b>30%<sup>(*)</sup></b>
<b>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:</b>					<b>2.074,95</b>		
<b>Oneri da D.U.V.R.I. non soggetti a ribasso:</b>					<b>500,00</b>		
<b>Oneri da P.S.C. non soggetti a ribasso:</b>					<b>5.000,00</b>		
<b>SUB TOTALE</b>					<b>118.099,46</b>	<b>44,97%</b>	
<p>Le lavorazioni comprese nell'appalto possono essere eseguite dall'affidatario in possesso della relativa attestazione SOA OG 1, Classifica I.</p> <p>Le lavorazioni della categoria prevalente possono essere affidate in subappalto, nel limite del 30% dell'importo della medesima categoria, a imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 90 del regolamento per le medesime lavorazioni o a imprese in possesso di attestazione SOA nella categoria OG 1 Classifica I.</p> <p>E' fatta salva la possibilità di ricorrere ad associazione temporanea di tipo verticale.</p>							
<b>OPERE SCORPORABILI</b>							
<b>2</b>	<b>IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, etc.</b>	<b>Scorporabile</b>	<b>OG12</b>	<b>Class. I</b>	<b>Importo</b>	<b>%</b>	<b>Subappaltabile</b>
<b>Importo lavori</b>					<b>72.440,31</b>		<b>SI<sup>(*)</sup></b>
<b>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:</b>					<b>1.915,68</b>		
<b>Oneri da D.U.V.R.I. non soggetti a ribasso:</b>					<b>0</b>		
<b>Oneri da P.S.C. non soggetti a ribasso:</b>					<b>0</b>		
<b>SUB TOTALE LAVORI</b>					<b>74.355,99</b>	<b>28,32%</b>	



<p>Per l'esecuzione dei lavori sopra descritti, l'affidatario deve essere in possesso di attestazione SOA OG12, Classifica I, nonché il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 10B Classe E.  <b>Non è consentito l'avvalimento ai fini del requisito di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.</b>                  Le lavorazioni possono essere affidate in subappalto, a imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 90 del regolamento per le medesime lavorazioni o a imprese in possesso di attestazione SOA nella categoria OG12 Classifica I.                  E' fatta salva la possibilità di ricorrere ad associazione temporanea di tipo verticale.</p>							
<b>OPERE SCORPORABILI</b>							
<b>3</b>	<b>IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO</b>	<b>Scorporabile</b>	<b>OS 30</b>	<b>Class. I</b>	<b>Importo</b>	<b>%</b>	<b>Subappaltabile</b>
<b>Importo lavori</b>					<b>68.375,00</b>		<b>SI</b>
<b>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:</b>					<b>1.766,60</b>		
<b>Oneri da D.U.V.R.I. non soggetti a ribasso:</b>					<b>0</b>		
<b>Oneri da P.S.C. non soggetti a ribasso:</b>					<b>0</b>		
<b>SUB TOTALE LAVORI</b>					<b>70.141,60</b>	<b>26,71 %</b>	
<p>Per l'esecuzione dei lavori sopra descritti, l'affidatario deve essere in possesso di attestazione SOA OS30, Classifica I.                  Le lavorazioni della Categoria OS30 possono essere affidate in subappalto, a imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 90 del regolamento per le medesime lavorazioni o a imprese in possesso di attestazione SOA nella categoria OS30 Classifica I.                  E' fatta salva la possibilità di ricorrere ad associazione temporanea di tipo verticale.</p>							
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>€ 262.597,05</b>		

**(\*) SI PRECISA CHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 105, COMMA 2, DEL CODICE, L'EVENTUALE SUBAPPALTO NON POTRÀ SUPERARE LA QUOTA DEL 30 PER CENTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO.**

L'appalto è finanziato con fondi del Bilancio preventivo 2017 dell'Inps approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

- 1.4. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a corpo", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera dddd) del Codice.
- 1.5. All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate nell'articolo 35, comma 18, del Codice, un'anticipazione pari al 20 per cento sul valore stimato dell'appalto.
- 1.6. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

## 2. Soggetti ammessi alla gara

- 2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:



- 2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere **a)** (*imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative*), **b)** (*consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane*), e **c)** (*consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili*), dell'articolo 45, comma 2, del Codice dei contratti pubblici;
- 2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere **d)** (*raggruppamenti temporanei di concorrenti*), **e)** (*consorzi ordinari di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c)*, **f)** (*le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete*) ed **g)** (*gruppo europeo di interesse economico*), dell'articolo 45, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorzarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice stesso;
- 2.1.3. operatori economici stranieri, stabiliti in Stati membri, e costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.
- 2.2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice e all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, di seguito "**Regolamento**".

### 3. Condizioni di partecipazione

- 3.1. **Sono esclusi** dalla partecipazione alla gara i concorrenti che:
  - 3.1.1. si trovano in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura;
  - 3.1.2. si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- 3.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78), oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.
- 3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- 3.4. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, penultimo periodo, del Codice dei contratti pubblici **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di



violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

#### 4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.

- 4.1 Per espressa previsione dell'articolo 216, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avverrà attraverso l'utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.
- 4.2 I documenti considerati come mezzi di prova sufficienti della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, sono quelli indicati all'articolo 86, comma 2 del Codice.
- 4.3 In caso di assenza di SOA, le capacità economica, finanziaria e tecniche dell'operatore economico, saranno dimostrate con uno o più mezzi di prova indicati nei commi 4 e 5 del citato articolo.

#### 5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo.

- 5.1. La documentazione di gara elencata nelle premesse (atti tecnici e dichiarazioni), è disponibile all'interno della presente RDO.
- 5.2. Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà **causa di esclusione** dalla procedura di gara.
- 5.3. Il sopralluogo dovrà essere effettuato presso lo stabile oggetto dei lavori, **Direzione Provinciale di Brescia – Via Benedetto Croce, 32**, dalle **ore 10:00 alle 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 15:30**, nei seguenti giorni: **20/11/2017\_ - 21/11/2017**. La presa visione sarà comprovata da apposito Attestato di sopralluogo, rilasciato nella stessa occasione, che dovrà essere trasmesso attraverso la modalità di invio telematico – M.e.P.A.
- 5.4. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro, da presentarsi in sede di sopralluogo, o da soggetto diverso, **purché dipendente dall'impresa** (anche se in regime di somministrazione di lavoro) e appositamente incaricato dal legale rappresentante dell'impresa medesima, munito di delega, da quest'ultimo sottoscritta. Non sarà considerato dipendente dell'operatore economico il personale utilizzato con il Contratto di prestazione occasionale (Cpo).
- 5.5. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, **purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori secondo quanto indicato nel punto precedente.**



- 5.6. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.
- 5.7. **Si precisa, da ultimo, che il soggetto incaricato da una impresa di effettuare il sopralluogo non potrà eseguirlo per conto di altre imprese concorrenti, salvo i casi di cui ai precedenti punti 5.5 e 5.6.**

## 6. Chiarimenti

Il concorrente è ammesso a richiedere eventuali informazioni complementari o chiarimenti di natura giuridico amministrativa, inerenti la presente procedura, inviando il proprio quesito - formulato per iscritto ed in lingua italiana - esclusivamente tramite il Portale degli acquisti della P.A., utilizzando l'Area di Comunicazioni messo a disposizione da Consip all'interno del Sistema M.e.P.A.

Le richieste di chiarimento dovranno pervenire entro il termine previsto nella RDO di cui all'oggetto. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte alle richieste di chiarimento verranno fornite dalla Stazione Appaltante tramite l'apposita sezione del Portale, all'interno dell'Area di Comunicazioni messo a disposizione da Consip all'interno del Sistema M.e.P.A.

I chiarimenti forniti costituiranno parte integrante della *lex specialis* di gara. Sarà onere dei concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l'Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.

La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema MePa. Si attiverà la sospensione o proroga, se del caso, della presente procedura esclusivamente in base alle informazioni di non accessibilità del portale ACQUISTINRETE pubblicati da CONSIP S.p.A. nella sezione MANUTENZIONE PORTALE.

Ipotesi di malfunzionamento diverse da quelle sopra disciplinate sono considerate ininfluenti ai fini della presente procedura.

## 7. Modalità di presentazione della documentazione

- 7.1. Le dichiarazioni dovranno essere redatte esclusivamente sui modelli allegati (A, A-1DGUE, B, C, D) alla presente lettera di invito e
- a) rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con la sottoscrizione digitale del dichiarante (*rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso*); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;



- b) potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
  - c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
- 7.2. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione
- 7.3. La Stazione appaltante farà ricorso alla procedura del **soccorso istruttorio** con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici nei casi previsti.
- 7.4. Si assegnerà un termine tramite PEC per la regolarizzazione: in caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente sarà escluso dalla gara.
- 7.5. Tutta la documentazione dovrà essere inoltrata elettronicamente rispettando le indicazioni del portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)
- 7.6. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*).

## 8. Comunicazioni

- 8.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 della presente lettera di invito, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del concorrente secondo le prescrizioni contenute nell'articolo 52 del Codice dei contratti pubblici. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, o problemi temporanei nell'utilizzo di tale strumento di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- 8.3. In caso di avvalimento, la stazione appaltante ha l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del Codice dei contratti pubblici e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori.





## 9. Subappalto

- 9.1. L'affidamento in subappalto delle opere oggetto dei singoli contratti è ammesso in conformità all'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici.
- 9.2. La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore/i l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso/i eseguite, nell'ipotesi di cui all'articolo 105, comma 13, del codice.
- 9.3. In tal caso, gli affidatari comunicheranno alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
- 9.4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016, n. 248, la quota di subappalto relativa all'assegnazione delle opere super specialistiche non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del codice.
- 9.5. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 105 del Codice, la Stazione appaltante ai fini della verifica delle condizioni di esclusione di cui all'art 80 del citato codice prima della stipula del contratto, per l'appaltatore e i subappaltatori, provvederà alla richiesta delle relative certificazioni ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice, fatta salva la possibilità di poter chiedere ad entrambi la presentazione di documenti complementari aggiornati conformemente all'art. 86 e, se del caso, all'articolo 87 del codice, prevedendo ai fini della tempistica, un limite massimo di sessanta giorni.
- 9.6. Ai fini della dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80, la Stazione appaltante, previa accesso al casellario informatico di cui all'articolo 213, comma 10, del codice, richiederà le prove in aderenza alle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 6 approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016.

## 10. Ulteriori disposizioni

- 10.1 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad alcuna aggiudicazione, o di ritardarne la dichiarazione, in caso di nuova e diversa valutazione dell'interesse pubblico originario, per sopravvenute e mutate esigenze di pubblico interesse o per mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione dell'appalto, senza che il concorrente possa pretendere alcunché;
- 10.2. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente
- 10.3. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.



- 10.4. L'offerta vincolerà il concorrente per almeno **180** giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
- 10.5. Fatti salvi l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di **150 giorni** che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace, ai sensi del comma 7 dell'articolo 32 del Codice dei contratti pubblici. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario, con la richiesta di consegnare direttamente alla stazione appaltante, limitatamente al solo documento contrattuale, le relative marche da bollo in misura fissa di euro 16,00 ogni 4 pagine, nel numero che verrà preventivamente comunicato.  
Per quanto riguarda invece tutti gli altri allegati contrattuali, l'aggiudicatario dovrà attestare, all'atto della stipula, di aver direttamente ed autonomamente assolto agli obblighi derivanti dalla disciplina dell'imposta di bollo vigente in misura fissa di euro 16,00 per ogni foglio.
- 10.6. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- 10.7. Qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari a 10, si procederà all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia determinata a seguito del sorteggio, da eseguire in sede di gara tramite il Portale M.e.P.A., di uno dei metodi descritti nell'articolo 97, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, restando comunque ferma la facoltà, di cui al comma 6, terzo periodo, del medesimo articolo, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
- 10.8. Si precisa che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3-bis, del Codice, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia qualora il numero di offerte ammesse sia inferiore a 5 (cinque), senza tener conto degli esiti proposti dal sistema M.e.P.A.
- 10.9. In caso di migliori offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
- 10.10. La stazione appaltante si riserva la facoltà di interpello cui all'articolo 110 del Codice dei contratti pubblici, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi degli articoli 108 del Codice dei contratti pubblici o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, e articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.

## **11. Cauzioni e garanzie richieste**

- 11.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, fatta salva la procedura di soccorso istruttorio, da cauzione provvisoria, come definita dall'articolo 93 del Codice dei contratti pubblici, pari al 2% dell'importo complessivo



- dell'appalto e precisamente ad **€ 5.251,94 #** (diconsi euro **cinquemila duecento cinquantuno/94**) e costituita, a scelta del concorrente:
- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
  - b. in contanti, con versamento mediante bonifico bancario presso la Banca cassiera UNICREDIT - Agenzia n. 3 di c.so Italia n. 1 - 20122 MILANO - IBAN IT63G 02008 01603 00000 50798 16;
  - c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.
- 11.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 8 dell'art. 93 del Codice dei contratti pubblici, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.
- 11.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
- 11.3.1. essere conforme agli schemi di polizza tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, e dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; ogni riferimento all'art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice dei contratti pubblici;
  - 11.3.2. essere prodotta in copia **firmata digitalmente solo dal legale rappresentate del concorrente**, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
  - 11.3.3. essere corredata dall'impegno del garante, a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
  - 11.3.4. avere validità per 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
  - 11.3.5. coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;



- 11.3.6. qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- 11.3.7. prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 11.4. la dichiarazione contenente l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- 11.5. La cauzione provvisoria resta stabilita nella misura di cui al precedente punto 11.1. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto, mediante applicazione della seguente formula:

$$\mathbf{Gr = Gb * (1-R1) * (1-R2) * (1-R3) * (1-R4)}$$

Dove:

**Gr** = Importo della garanzia ridotto

**Gb** = Importo base della garanzia

**R1** = Riduzione del 50% applicabile agli Operatori Economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

**R2** = riduzione:

- del 30%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,

oppure

- del 20%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

**R3** = Riduzione del 20% applicabile agli Operatori Economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel



UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

**R4** = riduzione del 15%, applicabile agli Operatori Economici che abbiano sviluppato:

- un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1; oppure
- un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, R2, R3 e R4 nella formula sopra riportata sarà pari a 0-

11.6. In alternativa a quanto previsto dal precedente punto 11.5, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui sopra, qualora l'Operatore Economico sia in possesso, alternativamente:

- Del *rating* di legalità e rating di impresa;
- dell'attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
- di certificazione *social accountability* 8000;
- di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001;
- di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici o di certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

11.7. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

11.8. Per fruire dei benefici di cui ai precedenti punti 11.5 e 11.6, l'Operatore Economico segnala, in sede di Offerta, il possesso dei requisiti e lo documenta mediante allegazione della relativa documentazione.

11.9. Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice stesso, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, il concorrente può godere del beneficio della



riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

11.10. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice stesso, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia;

11.11. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

11.11.1.1. la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice dei contratti pubblici;

11.11.1.2. la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, in conformità agli schemi 2.3 del D.M. 123/2004 per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, e, con i seguenti massimali:

➤ SEZIONE "A"

- Somma pari all'importo del contratto, per i rischi di esecuzione;
- € 500.000 per i danni materiali e diretti a opere preesistenti;
- € 500.000, per rimborso delle spese necessarie per demolizioni, sgomberi, trasporti.

➤ SEZIONE "B"

- € 1.500.000 per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso della esecuzione dei lavori.

## 12. Pagamento in favore dell'ANAC

12.1. ► I concorrenti, a **pena di esclusione**, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad € 20,00 (euro venti/00), scegliendo tra le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016.

12.2. ► La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

## 13. Criteri di selezione

13.1. I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

13.1.1 ► attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice dei contratti pubblici e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, secondo quanto riportato nella tabella sinottica di cui al precedente articolo 1.3.



- 13.1.2. I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.
- 13.1.3. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e) ed f) del Codice dei contratti pubblici, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
- 13.1.4. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g), del Codice, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente e per il relativo importo; nei lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
- 13.1.5. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporate possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.
- 13.2. In attuazione del disposto dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- 13.3. È consentito l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara.
- 13.4. Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

#### **14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte.**

**Le offerte dovranno pervenire entro il termine previsto nella RDO di cui all'oggetto.**





► **Verranno considerate inammissibili** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## 15. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera a), del codice dei contratti, determinato mediante ribasso percentuale da applicare all'importo indicato al punto 1.2 della presente Lettera di Invito (contratto da stipulare a corpo).

## 16. Documentazione amministrativa

La Documentazione amministrativa richiesta come obbligatoria, **da restituire firmata digitalmente**, è la seguente:

- 16.1. domanda di partecipazione (**Allegato A**), a pena di esclusione, redatta dal legale rappresentante, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a **pena di esclusione**, copia conforme all'originale della relativa procura;
- 16.2. Modello DGUE (**Allegato A-1**) - Si precisa che con tale dichiarazione sostitutiva il concorrente dichiara l'assenza di tutte le situazioni di esclusione previste nell'articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del Codice;
- 16.3. Modello dichiarazioni dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 (**Allegato B**)
- 16.4. Modello dichiarazioni soggetti cessati dalla carica ai sensi dell'art. 80, comma 3 (**Allegato C**);
- 16.5. **Dichiarazione sostitutiva** con la quale il concorrente attesta di aver preso visione di tutta la documentazione tecnica e dei relativi elaborati, accettandone fin d'ora il contenuto senza riserva alcuna (**Allegato D**);
- 16.6. Il "PASS" non firmato digitalmente dall'operatore economico (PassOE) di cui all'articolo 2, punto 3, lettere b) e c), di cui alla Delibera n. 157 del 17 febbraio 2016 dell'ANAC, **rilasciato dal servizio AVCPASS** comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'A.N.A.C. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dell'aggiudicatario avviene, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice e della delibera attuativa della soppressa Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora divenuta A.N.A.C.) n. 111 del 20/12/2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute;
- 16.7. **Documento attestante la cauzione provvisoria** di cui il paragrafo 11, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva;
- 16.8. **Attestato di sopralluogo**;
- 16.9. **Dichiarazione sostitutiva** con la quale il concorrente attesta il possesso di una delle certificazioni indicate nel comma 7 dell'articolo 93 del Codice, nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta;





Si precisa che:

- 16.9.1. ► nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda di cui al punto 16.1 (**Allegato A**), **a pena di esclusione**, deve essere redatta e sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- 16.9.2. ► Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f), del Codice:
- a. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 la domanda di partecipazione (All. A) deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
  - b. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 la domanda di partecipazione (All. A) deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. ► se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
- 16.10. Inoltre, si precisa che:
1. ► **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al DGUE (**Allegato A-1**), nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
  2. ► **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al DGUE (**Allegato A-1**), nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
  3. ► **a pena di esclusione**, l'attestazione dell'assenza del motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice dei contratti pubblici deve essere resa personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, primo capoverso, del Codice stesso, utilizzando l'**Allegato B** (*per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice:*



*soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;*

- 4. ► a pena di esclusione**, l'attestazione dell'assenza del motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, deve essere resa, utilizzando l'**allegato C**, anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, penultimo capoverso, del Codice dei contratti pubblici, cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata.

16.11. ► nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, **a pena di esclusione**, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di dichiarare l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 80, comma 1°, del Codice, per conto di ciascuno dei soggetti indicati all'art. 80, comma 3, del codice con riferimento ad ogni singolo Operatore associato o consorziato.

16.12. ► nel caso dell'avvalimento, **a pena di esclusione**, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

- a. ► dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- b. ► dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dei requisiti richiesti o, eventualmente, del possesso dell'attestazione di qualificazione SOA ovvero copia conforme della stessa attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;
- c. ► dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
  - 1) attesta l'assenza, in capo all'impresa ausiliaria, delle cause d'esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
  - 2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;



- 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti pubblici;
- d. ► originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, con la specificazione, a pena di nullità, dei requisiti e delle risorse necessarie messe a disposizione (che devono essere dettagliatamente descritte) oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

## **ULTERIORI INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI**

### **Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:**

- 16.13. ► **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- 16.14. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

- 16.15. ► **a pena di esclusione**, mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

### **Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:**

- 16.16. ► **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- 16.17. ► dichiarazione in cui si indica, **a pena di esclusione**, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

### **Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:**

- 16.18. ► **a pena di esclusione**, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;



- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
- c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

## 17. Offerta economica

Il modello di Offerta economica è reso disponibile dalla procedura M.e.P.A. e si trova inserito nella RDO in oggetto.

Attraverso il portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), i partecipanti potranno formulare la propria Offerta Economica espressa tramite il massimo ribasso percentuale – da applicare all'importo posto a base della procedura negoziata, di cui al Punto 1.2, completa di firma digitale del Legale Rappresentante o del Procuratore della Ditta concorrente e verrà ritenuta valida per 180 giorni

**Si precisa che il concorrente dovrà specificare, a pena d'esclusione, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (con valori maggiori a 0), come previsto dall'articolo 95, comma 10, del Codice.**

In caso di difformità e/o discordanza tra ribasso percentuale espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà tenuto valido il ribasso percentuale espresso **in lettere**.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda al paragrafo 16: parimenti, in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti.



## 18. Operazioni di gara e verifica di anomalia delle offerte

- 18.1.1. All'esame della documentazione provvederà direttamente il RUP;
- 18.1.2. il RUP dopo aver proceduto alla verifica della documentazione amministrativa e delle offerte economiche, proporrà alla Stazione appaltante l'ammissione o l'eventuale esclusione dei concorrenti; qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a 10, vi sarà l'**esclusione automatica** delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, nell'esercizio della facoltà di cui al comma 8 del citato articolo;
- 18.1.3. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, ma pari o superiore a 5, non si procederà all'esclusione automatica. In tal caso, il RUP procederà a rilevare l'offerta ritenuta non congrua indicata dal sistema M.e.P.A., verificando con l'avvalimento, se del caso, anche di organismi tecnici della stazione appaltante, oppure in prima persona, la congruità dell'offerta, con la procedura illustrata al successivo paragrafo 18.1.5, ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 97, del Codice.
- 18.1.4. Si precisa che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante il ricorso ai metodi di cui all'art. 97, co. 2 del Codice, solamente in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di un numero di offerte ammesse inferiore a 5, resta comunque fermo il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice.
- 18.1.5. La verifica delle offerte anormalmente basse, avviene attraverso la seguente procedura:
- a) verificando la prima migliore offerta e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata;
  - b) La stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse [comunque non più di 5 (cinque)], fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
  - c) richiedendo per iscritto all'offerente di presentare le proprie spiegazioni, anche ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera a), b) e c): nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le spiegazioni che ritenga utili;
  - d) all'offerente è assegnato un termine non inferiore a 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle spiegazioni;
  - e) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle spiegazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;



- f) all'offerente è assegnato un termine non inferiore a 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle ulteriori spiegazioni;
- g) la stazione appaltante, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- h) la stazione appaltante esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni e le eventuali precisazioni richieste, risultano, nel complesso, inaffidabili e procede all'aggiudicazione definitiva della migliore offerta non anomala.

18.1.6. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 12, del Codice.

18.1.7. La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare l'Appalto all'Offerente che ha presentato l'Offerta più conveniente, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice.

## **19. Definizione delle controversie**

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro esclusivo di Milano, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

## **20. Trattamento dei dati personali**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Giuliano Quattrone  
direttore regionale